

Legge regionale 16 giugno 2010 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.

Art. 5

(Eventuale prodotto degli interventi)

1. Per l'eventuale prodotto derivante dagli interventi oggetto della presente legge trova applicazione il disposto di cui agli articoli 820 e 821 del codice civile, fermo restando che il prodotto medesimo non può essere oggetto di utilizzo per finalità agricole né di immissione sul mercato.